

Dipartimento di Economia

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA **DIPARTIMENTO DI ECONOMIA**

Il Direttore del Dipartimento di Economia

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca"; VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011; **VISTA** la Legge 11/2015; la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011; **VISTA** il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17; VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed **VISTA** integrazioni; VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. e il Regolamento UE VISTO 2016/679; il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra VISTO uomo e donna, a norma dell'art.6 della Legge 28/11/2005 n.246" e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell'Università; lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; VISTO VISTO Il REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 122/1998 del 28/12/1998; ultima modifica con Decreto Rettorale n. 1139/2020 del 19/11/2020 e s.m.i.; CONSIDERATA la copertura finanziaria nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui al cap. 7245 (azione 004) - "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)" su risorse di provenienza 2021 e 2022 conservate in bilancio come

> residui di lettera F; VISTO che il Bando PRIN 2022 prevede una realizzazione delle attività progettuali coerente con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani

> > e del superamento dei divari territoriali;

CONSIDERATO che in fase di presentazione della Proposta di progetto è stata presentata la dichiarazione di assolvimento del "Do No Significant Harm" e che in sede di valutazione è stato verificato il rispetto dei vincoli previsti dal principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

San Giobbe. Cannaregio 873 30121 Venezia



CONSIDERATO che per tutto il ciclo di vita dei progetti PRIN, a pena di

sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, è obbligatorio il rispetto del principio del "DNSH";

PRESO ATTO che il MUR ha pubblicato il "Decreto di ammissione al

finanziamento" n. 1109 del 20 luglio 2023 e che le spese ammissibili decorrono, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del bando,

dal 90° giorno successivo all'adozione del Decreto stesso;

DATO ATTO che la formale accettazione del finanziamento è stata approvata

> mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo in data 19/09/2023 da parte del Coordinatore Scientifico e dei Responsabili delle Unità di ricerca per il progetto "Banking transformation, bank jobs, and firms" (codice progetto n. 2022AFCMEA - CUP

H53D23002320006)";

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia del

14.09.2023, con il quale è stato determinato il programma di ricerca ai fini dell'attribuzione degli assegni, Tutor Prof. Stefano

Colonnello:

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia del

> 14.09.2023, che contiene l'attestazione della copertura finanziaria per tutta la durata dell'assegno sui fondi disponibili nel Progetto PR "Banking transformation, bank jobs, and firms" (codice progetto n. 2022AFCMEA), Responsabile Prof. Stefano Colonnello,

Tutor Prof. Stefano Colonnello;

Dispone:

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di differente durata, con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all'art. 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di Ateneo, che sarà regolato da apposito contratto.

Il programma di ricerca prevede l'inizio dell'attività indicativamente per il mese di novembre 2023.

L'importo degli assegni è dettagliato nei Profili descritti ed è indicato lordo percipiente, al netto degli oneri a carico dell'Ente erogante. L'importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.

2. Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di collaborazione ai seguenti programmi di ricerca del Dipartimento di Economia:

Titolo Concorso:

"Le conseguenze della trasformazione del settore bancario – Bando per n. 2 assegni di ricerca"



Titolo Assegno

Le conseguenze della trasformazione del settore bancario "Banking transformation, bank jobs, and firms"

PROFILO 1

SSD: SECS P/02, SECS-P/11, SECS-P/01

Importo lordo percipiente: €21.813,00 (ventunomilaottocentotredici,00) annui –

Tutor: Prof. Stefano Colonnello

Durata: 12 mesi

PROFILO 2

SSD: SECS P/02, SECS-P/11, SECS-P/01

Importo lordo percipiente: € 24.320,38 (ventiquattromilatrecentoventi,38)

annui -

Tutor: Prof. Stefano Colonnello

Durata: 18 mesi

Abstract:

ITALIANO

Il settore bancario, oltre a svolgere un ruolo cruciale nella concessione del credito, è un importante datore di lavoro, soprattutto per i lavoratori a media o elevata qualificazione. Tuttavia, cambiamenti significativi sono in atto nel settore, come l'ascesa delle c.d. FinTech o l'introduzione di forme di regolamentazione sempre più stringenti. Da un lato, queste tendenze mettono a rischio le banche e le carriere dei loro dipendenti. Dall'altro, le stesse tendenze rendono le banche meno attrattive per i lavoratori altamente qualificati rispetto ad altri settori. La fuoriuscita---volontaria o meno---dei dipendenti delle banche e la conseguente interruzione delle relazioni (personali) di credito potrebbero avere ripercussioni sull'economia reale. In tali circostanze, infatti, le imprese più dipendenti dal credito bancario potrebbero trovarsi in difficoltà nel reperire fonti di finanziamento alternative. Mentre il declino del settore bancario non è ineludibile, è di grande importanza caratterizzarne la trasformazione. Concentrandoci sul sistema finanziario europeo, ci proponiamo di esaminare sistematicamente la relazione tra il cambiamento strutturale in corso nel settore bancario e l'economia reale, ponendo al centro dell'analisi l'evoluzione della natura del lavoro in tale settore. Ci prefiggiamo di acquisire una migliore comprensione del capitale umano all'interno del modello di business bancario, per poi studiarne le conseguenze nel quadro dei processi di trasformazione in corso. Condurremo un'analisi di ricognizione di tali cambiamenti, studiandone poi gli effetti sulle carriere degli addetti del settore e sulle politiche di credito alle imprese.

ENGLISH

Banks, besides being crucial in channeling finance to firms, are important employers, especially for mid-to-high skill workers. But momentous challenges loom in front of banks, like the rise of FinTech and increasingly stringent regulation. On the one hand, these



trends jeopardize banks and their workers' careers. On the other, the very same trends make banks less attractive for highly talented labor relative toother sectors. Forced and voluntary attrition of banks' employees is likely to have ramifications for the real side of the economy, as (personal) lending relationships with firms get severed. In such circumstances, smaller, bank-dependent firms may find it difficult to tap alternative sources of finance. Whereas the decline of banks is not inescapable, it is of primary importance to characterize their transformation. Using the European financial system as a laboratory, we aim to systematically examine the relation between the current disruption in the banking sector and the real economy, putting the evolving nature of banks' labor at center stage. The goal is to advance knowledge on the human capital dimension of banks' specialness for the economy as well as on the consequences of displacement and redeployment of mid-to-high skill workers. We will undertake an anatomy of banking transformation, to then study its consequences for bank workers' career trajectories and borrowing firms' policies.

3. La selezione mira all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

- 1. Alla selezione possono partecipare i o le cittadine appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini o le cittadine extracomunitari in possesso di **laurea magistrale** (o equiparato) in materie affini alle attività di ricerca descritte nell'abstract, o di titolo equivalente conseguito all'estero, e curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell'ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.
- 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3.
- 4. Non possono essere titolari di assegno, e **sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni**, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o con la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 5. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
- 6. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti o le dipendenti privati/e, ancorché part time.



- 7. Le persone candidate sono ammesse con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione delle persone candidate per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato alla persona candidata su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mail con ricevuta di ritorno, o tramite telegramma postale, o mediante PEC qualora la persona candidata ne possieda una.
- 8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 3 – Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione

- 1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni indicati nel precedente art. 1, la persona candidata è tenuta a presentare domanda con relativa documentazione al Direttore del Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia entro il 12 ottobre 2023 ore 12.00, ora italiana, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca e come dettagliato nei commi seguenti.
- 2. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la **domanda** e la **relativa documentazione** utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile via web all'indirizzo:

CODICE PROFILO	Link per presentazione delle domande
PROFILO 1	https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/dec- colonnelloprin22-27092023 ATTENZIONE!
PROFILO 2	È importante che nella Sezione "Scelta Codice Profilo" della domanda di partecipazione alla selezione sia riportato il titolo del Concorso + CODICE del Profilo per il quale si intenda concorrere (la dicitura da inserire pertanto sarà la seguente: Titolo Concorso + Profilo Assegno).
	È possibile presentare la candidatura per più profili ma è necessario presentare domanda <u>specificando ogni profilo per il quale si intenda concorrere, nella Sezione "Scelta Codice Profilo"</u>

entro il termine perentorio del 12 ottobre 2023, ore 12.00, ora italiana. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando di selezione è pubblicato nell'apposita pagina web di questo Ateneo (http://www.unive.it/data/12137/), sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: (http://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship) e sul sito dell'Unione Europea (https://euraxess.ec.europa.eu/).

- 3. La persona candidata deve effettuare la compilazione del modulo informatico ed allegare tutti gli allegati obbligatori previsti dal bando e dalla domanda, i cui modelli sono resi disponibili nella pagina http://www.unive.it/pag/15951.
- 4. Il candidato dopo la chiusura e l'invio della domanda e della relativa documentazione mediante procedura online riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla



procedura per ogni eventuale aggiornamento dei dati e dei materiali entro e non oltre la scadenza del bando, fissata per il **12 ottobre 2023**.

- 5. Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento il candidato può contattare la struttura esclusivamente fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando. Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia, numero telefonico: 041-2349173; e-mail: simar@unive.it
- 6. Si segnala che nel caso di eventuale numerosità delle candidature e/o pesantezza dei materiali caricati dai candidati/e il sistema potrebbe subire dei rallentamenti, pertanto si suggerisce di non iniziare la procedura a ridosso della scadenza.
- 7. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori firmati, laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre la scadenza di cui ai precedenti commi 2 e 4.
- 8. Salvo quanto previsto all'art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli/alle interessati/interessate a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma postale.
- 9. La persona candidata deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati, laddove richiesto, il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che la persona candidata elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata alla struttura cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
- 10. La persona candidata deve aver cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:
 - a) il titolo del Concorso + CODICE del Profilo;
 - b) i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
 - c) il possesso del diploma di laurea specialistica / magistrale / laurea vecchio ordinamento o di titolo di studio conseguito all'estero. Le persone candidate in possesso di titolo conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile ai fini della prevista richiesta di equivalenza del titolo di studio estero a titolo dell'ordinamento italiano.

La persona candidata, cui sia stato rilasciato il Diploma Supplement, potrà non presentare altra documentazione, purché il DS fornisca una descrizione completa della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati.



- È consigliato comunque allegare ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di equivalenza, di cui la persona candidata sia in possesso;
- d) l'eventuale possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda. Le persone candidate in possesso di titolo conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami e del titolo di dottore o dottoressa di ricerca/specializzazione, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile a consentire la dichiarazione di equivalenza in parola da parte della Commissione giudicatrice;
- e) la cittadinanza posseduta;
- f) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Qualora vi siano condanne penali o procedimenti penali in corso, la persona candidata dovrà dichiararli ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; a riguardo l'Università Ca' Foscari si riserva di valutare discrezionalmente, ai fini dell'eventuale esclusione della persona candidata, la gravità delle condanne penali dichiarate e di quelle che eventualmente sopraggiungeranno, in esito ai procedimenti penali in corso;
- h) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- i) di essere già stato/a o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- j) di essere già stato/a o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- k) di aver o meno presentato una proposta individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships/ ERC / FIRB / SIR o equivalenti e di aver, o meno, conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;
- di aver o meno già concluso un progetto individuale Marie Skłodowska
 Curie Actions Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti;
- m) se cittadino/a non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
- n) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca art. 18 e dalla normativa vigente;
- o) la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l'art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
- p) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;
- q) l'eventuale richiesta di sostenere il colloquio e le eventuali prove in lingua inglese;
- r) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
- s) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda;



- t) le persone candidate disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.
- 11. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere c), d) e g) del comma 10 del presente articolo, comporterà l'esclusione dalla selezione.
- 12. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità della persona candidata o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte della persona candidata, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 13. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dalle persone candidate aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
- 14. Le persone candidate **devono** allegare alla domanda:
 - a) Scansione di un documento di identità in corso di validità;
 - b) lettera di motivazione (max 1 pagina) ed il proprio curriculum scientificoprofessionale, in un unico file PDF. Il curriculum deve essere sottoscritto in
 originale, recante, oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini
 dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientificoprofessionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai
 sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che
 quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al
 trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura
 di selezione resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;
 - c) <u>gli allegati denominati: 'obblighi e impegni', 'concorsi e incompatibilità';</u>
 - d) il modulo per la dichiarazione di disponibilità a svolgere il colloquio in remoto disponibile alla pagina http://www.unive.it/pag/15951, da inviare via mail a simar@unive.it, avente per oggetto: Titolo del Concorso + CODICE del Profilo per il quale si intende concorrere

Non saranno prese in considerazione le domande che non saranno perfezionate con gli allegati sopra citati

- 15. Ulteriori allegati:
 - a) eventuale elenco delle pubblicazioni della persona candidata;
 - b) allegato 'titoli preferenziali' qualora il candidato ne possegga, ved. Art. 5;
 - c) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 2, 3 e 5;
- 16. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini e le cittadine italiani/e si applicano ai cittadini e alle cittadine dell'Unione Europea. I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili



o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

- 17. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato Italiano, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
- 18. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dalle persone candidate nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.
- 19. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante o la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

- 1. Relativamente agli assegni da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.
- 2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione (art. 2), delle eventuali prove e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (all. B).
- 3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 5 - Modalità di valutazione

- 1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientificoprofessionali delle persone candidate, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica, cui seguirà un colloquio.
- 2. Le persone candidate sono ammesse al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.

Le prove concorsuali saranno svolte in via telematica.

I colloqui, per ciascun profilo, verteranno sulla conoscenza dei seguenti temi:

 accertamento della motivazione del/la candidato/a e delle sue competenze nelle aree tematiche toccate dal PRIN

I colloqui si terranno in lingua INGLESE.



- 3. Sono esclusi dal colloquio le persone candidate i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.
- 4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, come previsto anche al successivo art. 8.
- 5. Sono considerati **titoli preferenziali**:
 - il dottorato di ricerca affine alle attività di ricerca descritte nell'abstract;
 - il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more del conferimento del titolo e affine alle attività di ricerca descritte nell'abstract;
 - Conoscenza metodi e software microeconometrici (Stata, in particolare) ed esperienza con banche dati amministrative.

Art. 6 - Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

- 1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione delle persone candidate cui conferire gli assegni, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico (allegato B):
 - da 0 a 60 per i titoli e le pubblicazioni;
 - da 0 a 40 per il colloquio;
- 2. Le persone candidate sono ammesse al colloquio qualora la valutazione dei titoli e pubblicazioni riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.
- 3. Le prove concorsuali saranno svolte in via telematica

Il colloquio si terrà comunque il giorno 18 ottobre 2023 alle ore 09.00.

L'elenco delle persone candidate ammesse al colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno 16 ottobre 2023 mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo (http://www.unive.it/data/12138/) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente.

- 4. La pubblicazione del suddetto calendario e dell'elenco delle persone candidate ammesse o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto le persone candidate sono tenute a collegarsi, munite di valido documento di riconoscimento, presentato in fase di candidatura, nel giorno, nell'ora e secondo le modalità telematiche indicati nell'avviso pubblico.
- 5. L'assenza delle persone candidate al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
- 6. Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti su 40.
- 7. Le persone candidate sono ritenute idonee allo svolgimento della specifica attività di ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti uguale o maggiore a 70/100.



- 8. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore o la candidata vincitrice, ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento.
- 9. Nell'ipotesi che due o più persone candidate ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

Art. 7 – Approvazione Atti e Conferimento dell'assegno di ricerca

- 1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l'indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore della struttura che ha bandito gli assegni e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.
- 2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo, il Direttore della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.
- 3. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli interessati.
- 4. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
- 5. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:
 - a. impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore o la vincitrice;
 - b. rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore della selezione;
 - c. recesso dal contratto da parte dell'assegnista;
 - d. qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di assegni di ricerca rispetto a quelli banditi sul medesimo progetto specifico.
- 6. Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c del comma precedente, gli eventuali fondi residuali ritornano nella disponibilità della struttura.
- 7. Il Direttore della struttura presso cui è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce gli assegni di ricerca ai vincitori della selezione, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
- 8. L'assegnista dovrà esprimere la propria accettazione **7 giorni** dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Economia oppure sottoscrivendo il relativo contratto tramite l'apposizione di Firma digitale da remoto (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/ottenere-firma-elettronica). Nel contratto verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art. 1 del bando



9. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 14 e 16 del Regolamento e dell'art. 12 del presente bando.

Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione

- 1. È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.
- 2. È comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l'accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e del relativo Regolamento interno di attuazione.

Art. 9 - Attività della persona titolare dell'assegno

- 1. L'attività della persona titolare dell'assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata della ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal o dalla tutor di riferimento, o dal Direttore o dalla Direttrice della struttura nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento.
- 2. La persona titolare dell'assegno svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile o dalla responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 13 del Regolamento.
- 3. L'attività della persona titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
- 4. La persona titolare dell'assegno è tenuto ad effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS, ad iscriversi al portale ministeriale https://loginmiur.cineca.it/, ad implementare il catalogo di Ateneo ARCA contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall'assegnista, a rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, il Codice etico dell'Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001.

Art. 10 - Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza

1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con la/le persona/e vincitrice/i della valutazione comparativa. Nello specifico spettano all'Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno sviluppati dall'assegnista. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza (in particolare l'art. 4) e le definizioni ivi contenute.



Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del regolamento e all'art. 2 del presente bando, le persone titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia.
- 2. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
- 3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il o la dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
- 4. La persona titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:
 - non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
 - non rechi pregiudizio all'Università.
- 5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, sentito il o la tutor e fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del Regolamento, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
- 6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
- 7. La persona titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l'Ente finanziatore.
- 8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai/dalle titolari di assegno

- 1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, la persona titolare dell'assegno è tenuta a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che le/gli venga richiesto dal o dalla tutor. A tal fine può essere richiesta alla persona titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.
- 2. La persona titolare dell'assegno è tenuta a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell'assegno e comunque al termine di ogni anno,



nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell'importo dell'assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art. 7. Nella relazione la persona titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.

- 3. La persona titolare dell'assegno al termine della propria attività dovrà inoltre fornire al dipartimento i seguenti prodotti scientifici che definiscono uno 'standard minimo di risultato':
- uno o più working paper in inglese sul tema del PRIN.
- 4. La relazione, corredata del giudizio del o della tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all'esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.
- 5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentita la persona titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.
- 6. Al termine dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.
- 7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze della persona titolare dell'assegno segnalate dal o dalla tutor o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

- 1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
- 3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.
- 4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- 5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della



risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.

6. L'Università provvede a favore dei/delle titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation - GDPR") e dalla normativa nazionale applicabile (attualmente il D.Lgs. 196/2003). È possibile scaricare l'Informativa sulla link: privacy al seguente http://www.unive.it/data/12137/, bando link: 0 alla pagina del http://www.unive.it/data/12137/.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è Silvia Lovatti, Segretario del Dipartimento di Economia, e-mail: silvialo@unive.it, Tel. n. 041-2349158.

Art. 16 - Norme finali

Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Il Direttore del Dipartimento di Economia Prof. Michele Bernasconi Firmato digitalmente